



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 – 21 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 16 dicembre 2020

29.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- S.S. Atlantide Pallavolo Brescia ssdl In persona del Presidente *pro tempore*
c/o Avv. Carlo Antonio Ghirardi - PEC: carlo.ghirardi@brescia.pecavvocati.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 10.20.21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- S.S. Atlantide Pallavolo Brescia ssdl: *in persona del Presidente pro tempore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la Atlantide Pallavolo Brescia ssdl trasmesso alla UnipolSai Assicurazioni spa atto di transazione e quietanza datato 19 giugno 2019 intestato all'atleta Gianluca Signorelli, sottoscritto tuttavia dall'allora Presidente della Atlantide Pallavolo Brescia ssdl sig. Giuseppe Zambonardi, e con l'indicazione delle coordinate IBAN della Atlantide Pallavolo Brescia ssdl, il tutto ad insaputa del proprio tesserato sig. Gianluca Signorelli, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2. Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del sodalizio incolpato per l'udienza del 16 Dicembre 2020 in videoconferenza dove presenziavano il rappresentante della Procura Federale Fipav e l'Avv. Ghirardi in rappresentanza del sodalizio. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti della società incolpata;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dall'incolpata;
- Udito il difensore del sodalizio incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto dell'atleta Gianluca Signorelli, nel quale si evidenziava la condotta tenuta dal sodalizio Atlantide Pallavolo Brescia ssdl, allorché veniva da questa trasmesso alla UnipolSai Assicurazioni spa atto di transazione e quietanza datato 19 Giugno 2019 intestato all'atleta Gianluca Signorelli, sottoscritto dall'allora Presidente della Atlantide Pallavolo Brescia ssdl sig. Giuseppe Zambonardi con l'indicazione delle coordinate IBAN della Atlantide Pallavolo Brescia ssdl, il tutto ad insaputa del proprio tesserato sig. Gianluca Signorelli.

Il sodalizio incolpato faceva pervenire delle memorie nelle quali, nel merito, contestava decisamente la sussistenza di ogni qualsivoglia responsabilità, rilevando come la condotta tenuta dal sodalizio fosse stata in realtà assolutamente conforme ai principi di lealtà e probità sportiva.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva, comunque, documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna società incolpata.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, deferiva la Atlantide Pallavolo Brescia innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, ritiene che il sodalizio incolpato debba andare esente da responsabilità disciplinare alla stregua delle considerazioni che seguono.

Occorre preliminarmente evidenziare, infatti, benché risulti documentalmente provato e non contestato dalla società incolpata che la Atlantide Pallavolo Brescia ssdl abbia trasmesso al Broker Assicurativo atto di transazione e quietanza datato 19 giugno 2019 intestato all'atleta Gianluca Signorelli, con l'indicazione delle coordinate IBAN della Atlantide Pallavolo Brescia ssdl, che tale circostanza non possa di per sé integrare la invocata violazione dei principi di lealtà e probità alla valutazione di questo Tribunale.

È pacificamente emerso dagli atti del procedimento, infatti, che tra gli odierni contraddittori erano in corso alcune dispute sia in relazione al rinnovo del tesseramento



che, in particolare, al rimborso delle spese mediche e fisioterapiche anticipate dal sodalizio in occasione dell'infortunio subito dal Signorelli.

In tale contesto, a prescindere dalle divergenti e ulteriori argomentazioni sostenute dall'accusa e dalla difesa della società incolpata, il Tribunale ritiene che l'atleta Signorelli doveva considerarsi il destinatario dell'indennizzo assicurativo e, dall'altra parte, il sodalizio, nella sostanza, il destinatario di un rimborso di spese mediche e fisioterapiche anticipate per le cure dell'atleta Signorelli.

Conseguentemente, tralasciando le ulteriori circostanze emerse in relazione al merito della vicenda, la quietanza sottoscritta dal sodalizio, con tanto di timbro e di firma apparente dell'allora presidente e successivo invio, a parere del Tribunale, appare riconducibile ad un mero e grossolano errore privo di intenzionalità, tra l'altro indotto dalla richiesta di sottoscrizione da parte del Broker assicurativo e dal diritto al rimborso delle spese anticipate dal sodalizio come sopra argomentato.

Tale condotta si ritiene non integri la violazione dei principi di lealtà e probità sportiva non ravvedendo, il Tribunale, alcun tentativo di estorsione in danno dell'atleta Signorelli da parte del sodalizio, tenuto conto, inoltre, che l'atleta medesimo, è stato poi identificato correttamente come il destinatario dell'indennizzo assicurativo anche a seguito delle informative da questo ricevute dal Broker assicurativo e dalla compagnia di assicurazioni.

PQM

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione nei confronti della società S.S. Atlantide Pallavolo Brescia ssdl in persona del Presidente *pro tempore*.

Roma, 21 Dicembre 2020

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 dicembre 2020

